



COMUNE DI ORTONA

Medaglia d'Oro al Valore Civile

PROVINCIA DI CHIETI

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale Seduta n. 49 del 3 settembre 2012

OGGETTO: Statuto dell'Istituzione Ente Manifestazioni Ortonesi (EMO)

L'anno **duemiladodici** il giorno **3** del mese di **settembre** alle ore **18,30** in Ortona, nella sala delle adunanze consiliari, aperta al pubblico, previa comunicazione inviata al Prefetto, agli Assessori e ai Revisori dei conti e notifica, nei termini di legge, di avviso scritto a tutti i componenti, si è riunito il Consiglio comunale, in seduta ordinaria di 1^a convocazione.

Sono presenti:

il Sindaco

Pres. Ass.

d'OTTAVIO Vincenzo

X	
---	--

Consiglieri Comunali:

Pres. Ass.

Pres. Ass.

1 - CASTIGLIONE Leo

	X
--	---

09 - MARINO Patrizio

X	
---	--

2 - CIERI Tommaso

	X
--	---

10 - MENICUCCI Luigi

X	
---	--

3 - COCCIOLA Ilario

X	
---	--

11 - MONTEBELLO Claudio

X	
---	--

4 - COLETTI Tommaso

X	
---	--

12 - MUSA Franco

	X
--	---

5 - DE IURE Domenico

X	
---	--

13 - NAPOLEONE Giulio

X	
---	--

6 - DI MARTINO Remo

	X
--	---

14 - SCARLATTO Alessandro

X	
---	--

7 - DI SIPIO Nadia

X	
---	--

15 - SCHIAZZA Simonetta

X	
---	--

8 - FRATINO Nicola

	X
--	---

16 - TUCCI Enzo

X	
---	--

Consiglieri assegnati

17

Consiglieri in carica

17

Risultando in totale: presenti n. **12** e assenti n. **5** la seduta è valida.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, c. 4, lett. A) del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000 il Segretario Generale Dott.ssa Mariella Colaiezzi.

Il Presidente del consiglio Avv. Ilario Cocciola pone in discussione l'argomento in oggetto.

Relaziona l'assessore Valentino Di Carlo, come da resoconto allegato,

Interviene il cons. Giulio Napoleone, come da resoconto allegato.

Il Presidente invita il consiglio alla votazione della proposta di delibera.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RILEVATO che per favorire e consolidare lo sviluppo culturale, economico, sociale e turistico della Città di Ortona è necessario costituire l'Istituzione Ente Manifestazioni Ortonesi con il compito di svolgere istituzionalmente attività di produzione, di gestione, di organizzazione, di partecipazione alla produzione nonché di coordinamento di manifestazioni culturali, artistiche, promozionali, turistiche, sportive in genere, da realizzare nella Città di Ortona;

CONSIDERATO che l'Istituzione Ente Manifestazioni Ortonesi rappresenta una risorsa indispensabile per lo sviluppo di opportune politiche di promozione del territorio finalizzate al rilancio dell'immagine della Città di Ortona;

RILEVATO che fino ad oggi il Comune di Ortona ha gestito direttamente la programmazione e la gestione degli eventi con l'ausilio delle associazioni cittadine;

RITENUTO opportuno costituire un Ente autonomo che svolga attività di produzione, di gestione, di organizzazione, di partecipazione alla produzione nonché di coordinamento di manifestazioni culturali, artistiche, promozionali, turistiche, sportive in genere, da realizzare nella Città di Ortona, garantendo una gestione efficiente, efficace e di qualità dei suddetti eventi, anche attraverso il coinvolgimento di adeguate professionalità dotate della necessaria competenza ed esperienza in merito;

VISTO l'art. 42 – comma 2, lett. e – del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza esclusiva circa la costituzione di istituzioni e l'organizzazione dei servizi pubblici;

VISTO l'art. 53 e seguenti dello Statuto Comunale;

VISTO il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi e per gli effetti dell'art. 47, comma 1 lett. c) del Regolamento di Contabilità dell'Ente, come risulta dall'allegata scheda che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

VISTO il parere relativo alla regolarità tecnica espresso ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, come risulta dall'allegata scheda che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

con voti favorevoli 11 e contrari 1 (Napoleone), resi per alzata di mano

DELIBERA

1. di costituire ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 – comma 2, lett. e) – del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 l'Istituzione Ente Manifestazioni Ortonesi, disciplinata dall'art. 114 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 e dagli artt. 53 e seguenti dello Statuto Comunale;
2. di approvare lo Statuto, che allegato alla presente deliberazione (All. A) ne forma parte integrante e sostanziale.
3. di dare mandato al Sindaco, alla Giunta Comunale e ai Dirigenti interessati di adottare tutti gli atti di propria competenza di attuazione della presente deliberazione.
4. di abrogare lo statuto di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 128 del 21.12.1998.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su conforme proposta del presidente;
Stante l'urgenza di provvedere in merito;

Con votazione separata resa per alzata di mano: voti favorevoli 11 e contrari 1 (Napoleone)

DELIBERA

Di dichiarare così come dichiara, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del TUEL approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n.267

Rientra il cons. Musa.

Il cons. Coletti invita il Presidente ad invertire l'ordine del giorno.

La proposta viene messa a votazione, con il seguente esito: voti favorevoli 12 e contrari 1 (Napoleone).

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **M. COLAIEZZI**

IL PRESIDENTE
F.to **I. COCCIOLA**

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to **. T. COLETTI**

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Ortona e vi rimarrà per 15 giorni interi e consecutivi.

Ortona, 17 settembre 2012

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **M. COLAIEZZI**

La suesesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Ortona, 17 settembre 2012

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **M. COLAIEZZI**

All. "A"

Statuto dell'Istituzione Ente Manifestazioni Ortonesi (EMO)

Art. 1 – ISTITUZIONE

1. L'Ente Manifestazioni Ortonesi di Ortona è una Istituzione del Comune di Ortona con sede legale presso il Comune di Ortona, disciplinata dall'art. 114 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, dagli artt. 53 e seguenti dello Statuto Comunale e dalle norme del presente Statuto.

2. All'Istituzione Ente Manifestazioni Ortonesi di Ortona è affidata la produzione, la gestione, l'organizzazione, la partecipazione alla produzione nonché il coordinamento di manifestazioni culturali, artistiche, promozionali, turistiche, sportive in genere, da realizzare nella Città di Ortona.

Art. 2 – FINALITÀ

1. L'Istituzione Ente Manifestazioni Ortonesi svolge istituzionalmente le attività di produzione, di gestione, di organizzazione, di partecipazione alla produzione nonché di coordinamento di manifestazioni culturali, artistiche, promozionali, turistiche, sportive in genere, da realizzare nella Città di Ortona, al fine di favorirne e consolidarne lo sviluppo culturale, economico, sociale e turistico.

2. Provvede alla programmazione di manifestazioni culturali, ricreative e sportive in conformità alle linee programmatiche formulate dal Consiglio Comunale di Ortona.
3. Ricerca e mantiene rapporti di collaborazione con le istituzioni culturali pubbliche e/o private. Ricerca e promuove altresì rapporti di collaborazione con le associazioni culturali, ricreative e sportive, enti e istituzioni pubbliche e/o private che possono contribuire allo sviluppo e alla qualificazione delle attività organizzate e gestite dalla Istituzione Ente Manifestazioni Ortonesi.
4. Non persegue fini di lucro, ma opera per la crescita economica, sociale e culturale della Città di Ortona.

Art. 3 – PRINCIPI DI GESTIONE

1. In conformità ai principi sanciti dallo Statuto Comunale sono assicurate all'Istituzione Ente Manifestazioni Ortonesi condizioni di autonomia gestionale nell'esercizio dei compiti affidati.
2. In particolare spettano all'Istituzione Ente Manifestazioni Ortonesi tutti gli atti di gestione del personale assegnato. Le spese del personale assegnato sono imputate al bilancio dell'Ente Manifestazioni Ortonesi.
3. La gestione contabile è disciplinata, in conformità ai principi di cui all'art. 53, comma 2, dello Statuto, da apposito regolamento adottato dal Consiglio Comunale su proposta del Consiglio di Amministrazione.
4. Ogni anno, entro il 15 del mese di settembre la Giunta presenta al Consiglio Comunale la proposta dell'entità dei mezzi finanziari trasferibili all'entrata del bilancio di previsione dell'Istituzione Ente Manifestazioni Ortonesi successivo a quello in corso. Per eventuali iniziative a carattere straordinario, proposte dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione, il Consiglio Comunale potrà determinare, anche in corso d'anno, un finanziamento aggiuntivo.

Art. 4 – PROGRAMMI E INIZIATIVE

1. L'Istituzione Ente Manifestazioni Ortonesi, tenuto conto delle risorse annualmente attribuite dal Comune e dagli altri enti pubblici e/o privati che ne finanzieranno le attività, organizza la gestione dei propri servizi adottando programmi annuali di attività ed informando la gestione a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.
3. Entro il 10 Settembre di ogni anno, a cura del Direttore, i programmi annuali sono comunicati alla Giunta Comunale.

Art. 5 – ORGANI

1. Sono organi dell'Istituzione Ente Manifestazioni Ortonesi:
 - a. il Consiglio di Amministrazione;
 - b. il Presidente;
 - c. il Direttore.

Art. 6 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 7 componenti, compreso il Presidente, nominati dal Consiglio Comunale di Ortona con voto limitato a cinque. Il Consiglio di Amministrazione delibera con la presenza della maggioranza dei componenti e a maggioranza di voti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Il Consiglio di Amministrazione rimane in carica per tutta la durata del mandato del Sindaco. Nel periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare solamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti ed indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza ed indifferibilità. Gli atti non rientranti fra quelli indicati nel comma 2, adottati nel periodo di proroga, sono nulli.
2. Il Consiglio di Amministrazione può avvalersi del parere di una Commissione Consultiva, da istituire con apposito regolamento, che ha come obiettivo il diretto coinvolgimento di associazioni culturali, ricreative e sportive, enti o istituzioni pubbliche e/o private per l'adozione di orientamenti circa la formulazione dei programmi e delle iniziative da adottare.
3. Il Direttore partecipa alla seduta del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

Art 7 – COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione adotta i programmi annuali di attività, il bilancio annuale e pluriennale, la relazione previsionale e programmatica e il conto consuntivo, nonché le eventuali

convenzioni con enti locali che comportino l'estensione dei servizi al di fuori del territorio comunale.

2. Il Consiglio di Amministrazione provvede ad acquisire il parere della Giunta Comunale sulle proposte di bilancio adottate.

3. Gli strumenti di programmazione, il bilancio annuale e pluriennale, la relazione previsionale e programmatica, il conto consuntivo, le convenzioni con enti locali di cui al comma 1 sono sottoposti all'approvazione del Consiglio Comunale.

4. Al Consiglio di Amministrazione compete ogni altro atto di carattere generale riguardante l'organizzazione, la gestione contabile, l'attività ed i servizi.

5. Il Consiglio di Amministrazione nell'esercizio delle sue funzioni si avvale delle risultanze del controllo economico interno di gestione di cui all'art. 92 dello Statuto Comunale.

Art. 8 – DIRETTORE

1. L'incarico di Direttore è attribuito dal Consiglio di Amministrazione. Resta in carica per un periodo corrispondente alla durata del Consiglio di Amministrazione e può essere riconfermato. All'incarico si può provvedere mediante contratto di collaborazione esterna ad alto contenuto di professionalità di cui all'art. 110, comma 6, del d.lgs 18.08.2000 n. 267.

Art. 9 – COMPITI DEL DIRETTORE

1. Il Direttore adotta i restanti atti di amministrazione, stipula i contratti e sottoscrive le convenzioni, dirige la gestione dei servizi e ne ha la responsabilità; propone al Consiglio di Amministrazione i programmi e i bilanci nonché gli altri atti destinati ad essere approvati dal Consiglio Comunale; cura che l'utilizzazione dei beni che costituiscono il capitale di dotazione, iniziale o successivamente conferito con deliberazione del Consiglio Comunale, sia conforme alle normative che li riguardano e alle prescrizioni impartite dalle Autorità competenti.

Art. 10 – PRESIDENTE

1. Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri componenti, con votazione palese e a maggioranza assoluta dei componenti assegnati, nel corso della prima seduta convocata dal Sindaco o a maggioranza dei consiglieri votanti in una successiva.

Art. 11 – COMPITI DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente convoca e presiede le sedute dei Consigli di Amministrazione, stabilisce l'ordine del giorno e vigila sul rispetto del presente Statuto.

2. In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne assume le funzioni il componente del Consiglio di Amministrazione più anziano di età.

Art. 12 – INDENNITA' DEGLI AMMINISTRATORI

1. I componenti del Consiglio di Amministrazione ed il Presidente non percepiscono alcuna indennità. Il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione hanno diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e preventivamente autorizzate dal Consiglio di Amministrazione per l'espletamento delle proprie funzioni. Per i rimborsi al Presidente ed ai componenti del Consiglio di Amministrazione si applica per quanto compatibile la disciplina di cui all'art. 84 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267.

Art. 13 – PERSONALE

1. Il personale dell'Istituzione è costituito dal personale del Comune. Spetta all'Istituzione la nomina del personale a contratto di cui al Libro V – Tit. III – capo I e II del codice civile.

2. Spetta al Consiglio di Amministrazione definire criteri e direttive in materia di orario di servizio e orario di lavoro, nell'ambito dell'orario contrattuale di lavoro, prevedendo anche prestazioni serali o notturne; fissare, con apposite convenzioni, le modalità e le forme di utilizzazione di prestazioni offerte da enti, da organizzazioni di utenti, da formazioni sociali o da altre organizzazioni di cittadini, nonché quelle di singoli gruppi o persone; proporre all'Amministrazione Comunale le variazioni dell'organico e della dotazione del personale assegnato.

Art. 14 – GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILE

1. All'Istituzione, all'atto della costituzione, vengono conferiti i beni mobili ed immobili, che restano nell'inventario del Comune, necessari per lo svolgimento della sua attività.
2. I bilanci dell'Istituzione sono vincolati dall'obbligo del pareggio finanziario, da preservare con l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti ordinari di mezzi finanziari forniti dal Comune e dagli altri enti pubblici e/o privati che finanziano l'Istituzione Ente Manifestazioni Ortonesi in relazione alle attività assegnate.
3. L'ammontare delle spese iscritte in bilancio deve essere contenuto entro i limiti delle entrate previste, in modo da garantire il pareggio finanziario. Non è consentito il ricorso all'indebitamento, anche se a breve termine.
4. L'Istituzione dispone ai sensi dell'art. 53 dello Statuto Comunale, di entrate proprie e da risorse messe eventualmente a disposizione da terzi per lo svolgimento delle proprie attività. Per l'acquisizione di tali risorse l'Istituzione può attivare rapporti con terzi sotto forma di sponsorizzazioni o altre forme giuridiche per l'organizzazione degli eventi di cui all'art. 2.
5. Qualora la Giunta Municipale, per finalità di carattere sociale, richieda prestazioni aggiuntive al programma, l'onere finanziario connesso deve trovare la sua copertura in modo separato.
6. Qualsiasi prestazione aggiuntiva al programma approvato deve essere preventivamente autorizzata dalla Giunta Municipale previa verifica della relativa copertura finanziaria.
7. Il bilancio di previsione, che va allegato al bilancio di previsione del Comune, deve essere approvato entro il 30 settembre di ciascun anno.
8. Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile di ciascun anno.
9. I bilanci sono sottoposti all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune, in applicazione della disciplina sulla revisione economico – finanziaria prevista dall'art. 239 del d.lgs 18.08.2000, n. 267 e dal Regolamento di Contabilità del Comune di Ortona.

Art. 15 – REVOCA DI COMPONENTI O SCIoglimento DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. In conformità a quanto stabilito dall'art. 57 dello Statuto Comunale il Consiglio Comunale può provvedere alla revoca di singoli componenti o allo scioglimento del Consiglio di Amministrazione, previa apposita istruttoria basata sul principio del contraddittorio.

Art. 16 – NORME TRANSITORIE

1. Fino all'adozione del regolamento previsto dall'art. 3, comma 3, l'Istituzione Ente Manifestazioni Ortonesi si attiene alle norme di contabilità vigenti per l'ordinamento contabile del Comune ed a partire dal 1 gennaio 2013 adotterà la gestione contabile per anno solare.
2. Entro 10 giorni dall'insediamento il Consiglio di Amministrazione adotta il bilancio di previsione per il periodo residuo di gestione.